

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCIOLLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1 ~~2011~~ proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in _____
presso l' _____ che la rappresenta e
difende ope legis;

- ricorrente -

contro

N.P.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 429/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 14/04/2010, depositata il 06/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. S. Br .

1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. di Latina, n. 429/39/10, depositata il 6 maggio 2010, con la quale essa accoglieva l'appello di N.P. contro la decisione di quella

provinciale, sicchè l'opposizione inerente all'avviso di accertamento, relativamente all'Irpef ed accessori per il 2001, scaturente da plusvalenza realizzata a seguito di cessione di azienda, costituita da un panificio, veniva ritenuta fondata. In realtà la cedente aveva incassato parte del prezzo, ottenendo per quella restante il rilascio di diversi effetti bancari, parecchi dei quali tuttavia non vennero onorati, sicchè ella e la cessionaria successivamente addivennero alla stipula di una convenzione, con cui risolsero quel contratto. In particolare il secondo giudice osservava che l'appellante aveva fornito elementi probatori con supporti documentali circa la mancata ricezione del prezzo e la risoluzione della compravendita.

N. non si è costituita.

Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che le sorti della cessione non potevano avere alcun rilievo circa la validità del contratto ai fini fiscali, nè potevano incidere sulla plusvalenza realizzata pure con l'avviamento commerciale in ordine alla competenza, anche perchè l'accordo successivo non produceva effetti verso i terzi, e quindi non era opponibile all'Erario.

Il motivo è infondato. Infatti, se è vero che la plusvalenza fiscalmente rilevante, collegata alla cessione di un'azienda, si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali od all'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione con carattere novativo non hanno alcun rilievo (V. Cass. Sentenza n. 25326 del 15/12/2010), tuttavia va rilevato come il giudice di appello osservava che la cedente in realtà non aveva realizzato alcunchè, dal momento che non aveva incassato l'importo della cessione, con la conseguenza, perciò, che alcuna plusvalenza poteva essersi determinata, costituendo tutto ciò un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede.

Perciò su tale punto la decisione impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

4. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della questione trattata e delle alterne vicende di esso nei gradi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014